

REGIONE SICILIANA



Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale

Ente pubblico previdenziale

Deliberazione n. 38 del 23 novembre 2022

Oggetto: modifiche del regolamento interno sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi del Fondo Pensioni Sicilia approvato con deliberazione nr. 31 del 19 ottobre 2011.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione

- VISTO** lo Statuto della Regione siciliana;
- VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P. 28 febbraio 1979, n. 70;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO** l'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, con il quale è stato istituito il "*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*", denominato più semplicemente "*Fondo Pensioni Sicilia*";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 630 del 4 novembre 2020, con il quale il dott. Fulvio Bellomo è stato confermato e prorogato senza soluzione di continuità ad esercitare la funzione di Commissario straordinario del Fondo Pensioni Sicilia, fino all'insediamento degli Organi ordinari di gestione;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione siciliana 23 dicembre 2009, n. 14: "*Regolamento di attuazione del comma 11 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante: Norme per l'organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione Siciliana*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Regione Siciliana n. 6 dell'8 febbraio 2010, modificato con D.P. 13 novembre 2019, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Regione Siciliana n. 56 del 13 dicembre 2019;
- VISTA** la l.r. 21 maggio 2019, n. 7, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa" (pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. del 23 maggio 2019, n. 23, con la quale è stata riformata nell'ordinamento regionale la materia dei procedimenti amministrativi, ed è stata abrogata la previgente l.r. 10/1991, con un richiamo, per quanto non previsto dalla dalla legge medesima, all'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni ed i relativi provvedimenti di attuazione.
- VISTO** l'art. 2 della l.r. 21 maggio 2019, n. 7, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa" (pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. del 23 maggio 2019, n. 23), a mente del quale:
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 3 e 4 non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

CONSIDERATO che gli enti di cui all'articolo 1 della l.r. 7/2019 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento. Tuttavia, nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 3 della l.r. 7/2019 per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati da tali enti, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento

RITENUTO pertanto, in considerazione della riforma intervenuta, di dovere effettuare una ricognizione dei procedimenti di competenza del Fondo, tenuto conto delle modifiche della normativa previdenziale entrate in vigore negli anni, con l'introduzione di nuovi istituti di quiescenza e di previdenza.

CONSIDERATO che sono stati individuati i procedimenti amministrativi aventi rilevanza esterna per i quali si prevedono termini di conclusione superiori a 30 giorni, non previsti già da specifiche disposizioni normative, per i quali, tenuto conto dell'attuale situazione di carenza organica del Fondo, della complessità del percorso di approdo al provvedimento finale – che richiede l'acquisizione di materiali documentali di natura certificativa da altre amministrazioni datoriali - , e dalla natura primaria degli interessi pubblici oggetto di tutela, appare necessario preveder una tempistica di conclusione più ampia.

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 19 ottobre 2011 "*Regolamento sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi*" del Fondo Pensioni Sicilia – art. 2 L.r. 5 aprile 2011, n.5;

RITENUTO adeguato, per le motivazioni sopra rappresentate, di rideterminare il termine di conclusione del procedimento attualmente di competenza delle seguenti strutture del Fondo pensioni:

- Servizio pensioni e previdenza 1;
- Servizio pensioni e previdenza 2;
- Servizio 3 buonuscita, anticipo buonuscita e prestiti;
- Servizio 6 riscatti ricongiunzioni totalizzazione e cumulo.

RITENUTO l'indifferibilità e l'urgenza del presente provvedimento;

Quanto sopra premesso, udito il Direttore generale del Fondo Pensioni,

DELIBERA

ART. 1

Per i motivi esposti in preambolo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 della L.r. 15 maggio 2019 nr. 7, a parziale modifica del regolamento adottato con deliberazione nr. 31 del 19 ottobre 2011, è approvata la tabella recante i termini di conclusione dei procedimenti indicati sub allegato A, recante i procedimenti delle seguenti articolazione organizzative del Fondo Pensioni:

- Servizio pensioni e previdenza 1;
- Servizio pensioni e previdenza 2;
- Servizio 3 buonuscita, anticipo buonuscita e prestiti;
- Servizio 6 riscatti ricongiunzioni totalizzazione e cumulo.

Le previgenti tabelle recanti i termini di conclusione dei medesimi procedimenti sono disapplicate dalla data di approvazione della presente deliberazione.

ART. 2

La presente deliberazione è resa pubblica con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzata attraverso il portale web di questa Amministrazione, sezione amministrazione trasparente.

ART. 3

La presente deliberazione, a cura dell'Area 1 che ne ha curato l'istruttoria, sarà trasmessa al Dipartimento regionale della funzione pubblica, nonché alle strutture intermedie ed agli Organi del Fondo, ed al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito Istituzionale per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale stabiliti dall'articolo 68, comma 5, della legge regionale n. 21 del 2015 come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale n. 9 del 2015.

Palermo, 23 novembre 2022

Il Commissario Straordinario
f.to Dott. Fulvio Bellomo

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a, del D.P. n. 14/2009
si esprime il voto consultivo favorevole
Il Direttore Generale
f.to Avv. Filippo Nasca